



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/06/2025 (punto N 20)

Delibera

N 775

del 16/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (*Sturnus vulgaris*) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE NELLE DGR 623/2025 E DGR 624/2025.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ERRATA CORRIGE al punto 18 del deliberato sostituire le parole "n. 704 del 17 giugno 2024" con "n. 624 del 26 maggio 2025"

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria stabilisce che la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

VISTA la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri Stati membri della UE;

CONSIDERATO che la specie storno (*Sturnus vulgaris*) ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati nella banca dati informatizzata regionale;

DATO atto che i danni da storno registrati nel 2024 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro 13.856,14;

DATO atto, altresì che i suddetti dati relativi ai danni non comprendono quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

RILEVATO altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 % del totale delle superfici a vite in Toscana;

RILEVATO altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale;

DATO atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

RILEVATO come lo storno stia causando danni, a causa della sua presenza invernale, anche in comparti come quello zootecnico e quello vivaistico;

VISTE le richieste di prelievo in deroga alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) provenienti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in cui vengono evidenziati gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

VALUTATO che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

VALUTATO che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga

della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

RITENUTA quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi su tutto il territorio regionale;

VISTO in particolare il comma 6 bis dell'art. 19 bis L. 157/92 che relativamente alla specie storno dispone che “... le regioni...con riferimento all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali”;

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di autorizzare il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*), individuando specie, luoghi, tempi e modalità di prelievo;

RILEVATO che in Toscana per alcune colture interessate dal provvedimento, e in particolare per gli uliveti, la raccolta si protrae fino a tutto il mese di dicembre;

RITENUTO quindi necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, autorizzare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) da appostamento nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 14 dicembre 2025;

RILEVATO che nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

CONSIDERATO che nelle annate 2020, 2021, 2022, 2023 sono stati abbattuti rispettivamente 19.528, 19.323, 18.707, 18.654 storni;

CONSIDERATO che nell'annata 2024 sono stati abbattuti 19.538 con interruzione del prelievo già alla fine di novembre per raggiunto limite massimo di carniere regionale (il sistema digitale interrompe il prelievo cautelativamente a 19.500 capi), e che per tale motivo gli ulivi nel mese di dicembre non sono quindi stati oggetto di prelievo in deroga pur essendo presente ancora una rilevante quota del raccolto;

RITENUTO necessario e cautelativo indicare in 25.000 il numero di storni complessivamente prelevabili in Toscana, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni e al fine di evitare gravi danni agli uliveti in presenza di frutto pendente;

RITENUTO necessario che il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) sia effettuato esclusivamente nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti con frutto pendente, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;

RITENUTO necessario autorizzare il prelievo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre 2025 – 14 dicembre 2025) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

RITENUTO consentire:

- nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l'utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
- dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

VISTA la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 28/03/2025 protocollo n. 209040 relativamente alla specie Storno, agli atti del settore competente e la nota di sollecito per mancata risposta nei tempi previsti dalla normativa vigente prot. n. 0402377 del 03.06.2025;

VISTO il parere favorevole rilasciato da ISPRA prot. n. 404568 del 03/06/2025 a condizione che siano rispettate le prescrizioni operative indicate nello stesso;

VISTE le suddette prescrizioni ed in particolare quelle relative al numero dei capi prelevabili e all'uso dei richiami;

VALUTATO necessario, come sopra evidenziato che per salvaguardare le colture di uliveti in presenza di frutto pendente si ritiene necessario e cautelativo, anche tenuto conto dei dati statistici e dall'esperienza maturata, discostarsi dall'indicazione di ISPRA e confermare in 25.000 il numero di storni complessivamente prelevabili in Toscana;

RITENUTO necessario confermare l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (21.09.2025) in quanto le attività di caccia in deroga allo storno e di caccia alle altre specie di selvaggina migratoria possono essere esercitate contemporaneamente;

RITENUTO necessario, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie storno;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 623 del 26 maggio 2025 “L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater autorizzazione caccia in deroga della specie piccione (*Columba livia* forma domestica) su tutto il territorio regionale” che prevede la possibilità di effettuare il prelievo in deroga alla specie piccione;

RILEVATO che per mero errore materiale al punto 6 della suddetta DGR 623/2025 è stata inserita la parola “fisso” dopo la parola “appostamento”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 624 del 26 maggio 2025 “L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater autorizzazione caccia in deroga della specie Tortora dal collare (*Streptotelia decaocto*) su tutto il territorio regionale” che prevede la possibilità di effettuare il prelievo in deroga alla specie tortora dal collare;

Rilevato che per mero errore materiale al punto 6 della suddetta DGR 624/2025 è stata inserita la parola “fisso” dopo la parola “appostamento”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole e alle strutture zootecniche locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 21 settembre 2025 e il 14 dicembre 2025 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;
 - b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (*Sturnus vulgaris*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2025 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre – 14 dicembre 2025) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di consentire:
 - nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l'utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
 - dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;
7. di precisare che ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
8. di vietare la vendita degli storni (*Sturnus vulgaris*) prelevati;
9. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
10. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente

12. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;
14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;
15. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 lett. q) L.R. 3/1994;
16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.
17. di sostituire il punto 6 della DGR 623 del 26 maggio 2025 con il seguente:
“di autorizzare il prelievo del piccione (*Columba livia* forma domestica) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre 2025 –31 gennaio 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
18. di sostituire il punto 6 della DGR n. 704 del 17 giugno 2024 con il seguente:
“di autorizzare il prelievo della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di dieci capi giornalieri e cinquanta capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre 2025 – 31 gennaio 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici”;
19. di confermare in ogni altra sua parte la DGR 623/2025 e la DGR 624/2025.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI